

Deliberazione della Giunta Regionale 4 dicembre 2023, n. 48-7866

Legge regionale 34/2004. Programma pluriennale Attività Produttive di cui alla DGR n. 40-6154 del 2 dicembre 2022. Cofinanziamento contratti di sviluppo di cui al DM 09.12.2014. Approvazione schema Accordo di sviluppo con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia e la società Pastificio RANA S



Seduta N° 413

Adunanza 04 DICEMBRE 2023

Il giorno 04 del mese di dicembre duemilaventitre alle ore 16:00 in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-4817 del 31 marzo 2022 si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Chiara Caucino, Marco Gabusi, Luigi Genesio Icardi, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Vittoria Poggio, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Elena CHIORINO - Marco PROTOPAPA - Fabrizio RICCA

DGR 48-7866/2023/XI

OGGETTO:

Legge regionale 34/2004. Programma pluriennale Attività Produttive di cui alla DGR n. 40-6154 del 2 dicembre 2022. Cofinanziamento contratti di sviluppo di cui al DM 09.12.2014. Approvazione schema Accordo di sviluppo con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia e la società Pastificio RANA S.p.A. quale soggetto proponente. Spesa di Euro 350.000,00.

A relazione di: Tronzano

Premesso che:

il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24 settembre 2010, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con il Ministro per la semplificazione amministrativa e con il Ministro del turismo, pubblicato nella G.U. del 24 dicembre 2010, n. 300, in attuazione dell'art. 43 del decreto-legge n. 112 del 2008, disciplina la concessione, attraverso la sottoscrizione di contratti di sviluppo, di agevolazioni finanziarie dirette a favorire la realizzazione di investimenti rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno;

in particolare gli articoli 8 comma 1, 9 comma 3 e 10 comma 2 del suddetto decreto prevedono la possibilità da parte delle Regioni, di cofinanziamento dei contratti di sviluppo da realizzarsi nelle aree di competenza;

il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 'Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia', (cd "Decreto del fare"), all'articolo 3, ha rifinanziato lo strumento dei contratti di sviluppo, consentendone l'applicazione anche a favore delle aree del territorio nazionale diverse da quelle ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del TFUE, PMI, limitatamente al

settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

il decreto del Ministro per lo sviluppo economico del 14 febbraio 2014, pubblicato nella G.U. n. 97 del 28 aprile 2014, ridefinisce, in attuazione del suddetto articolo 3, le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi attuati mediante la sottoscrizione dei contratti di sviluppo;

il decreto del Ministero dello Sviluppo economico 9 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29 gennaio 2015, n. 23, al fine di dare continuità all'attuazione della disciplina relativa ai contratti di sviluppo, come riformata dal decreto 14 febbraio 2014, disciplina le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 133 in conformità alle disposizioni stabilite dal Regolamento GBER (regolamento generale di esenzione aiuti di stato), valide per il periodo 2014 – 2020, per le domande presentate a partire dalla data di apertura dei termini di presentazione delle domande, fissata all'articolo 9, comma 1, del sopraccitato DM del 14 febbraio 2014;

l'articolo 9 bis "Accordi di sviluppo per programmi di rilevanti dimensioni" del DM del 9 dicembre 2014 ha istituito, limitatamente alle domande di agevolazioni presentate ai sensi dell'articolo 9 del medesimo decreto, per i programmi di sviluppo che prevedono un importo complessivo di spese e costi ammissibili pari o superiori a 50 milioni di euro, ovvero a 20 milioni di euro qualora il programma riguardi esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, la possibilità di formare oggetto di Accordi di Sviluppo tra il Ministero, l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia e l'impresa proponente nonché, qualora intervengano nel cofinanziamento del programma, le Regioni e le eventuali altre amministrazioni interessate;

la gestione dei Contratti di sviluppo è affidata, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legge 112/2008, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia (di seguito Agenzia), che opera sotto le direttive ed il controllo del Ministero dello sviluppo economico.

Richiamato che:

la legge regionale n. 34/2004 in materia di "Interventi per lo sviluppo delle attività produttive" disciplina gli interventi per lo sviluppo e la qualificazione delle attività produttive, per l'incremento della competitività e per la crescita del sistema produttivo e dell'occupazione in una prospettiva di sviluppo sostenibile e di contenimento dei consumi energetici;

con DGR n 9-624 del 03.12.2019 si è provveduto a definire i criteri per il cofinanziamento regionale dei Programmi di sviluppo ai sensi del decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 9 dicembre 2014, mediante un contributo in conto capitale concedibile nella misura pari al 5% degli investimenti ammissibili, con un limite massimo:

1. di € 350.000,00 per domande di agevolazioni presentate ai sensi dell'art. 9 del D.M. dicembre 2014 – Contratti di sviluppo;
2. di € 1.500.000,00 per domande di agevolazione presentate ai sensi dell'art. 9 bis del D.M. 9 dicembre 2014 – Accordi di Sviluppo;

con DGR n. 40-6154 del 2 dicembre 2022 è stato approvato il Programma regionale Pluriennale d'intervento relativo al periodo 2022/2024.

Preso atto che la società Pastificio RANA S.p.A:

è una grande impresa attiva nel settore delle paste alimentari (produzione di pasta fresca e/o secca, sughi, pesti, piatti pronti); è il principale produttore nel segmento della pasta fresca ripiena in Europa e negli Stati Uniti d'America, dove detiene, rispettivamente, ca. il 35% e il 33% delle quote di mercato;

in qualità di soggetto proponente, con domanda del 20 maggio 2022, ha presentato all'Agenzia, in qualità di soggetto gestore dello strumento agevolativo dei contratti di sviluppo, una proposta di contratto di sviluppo che ha ad oggetto la realizzazione di un programma di sviluppo industriale, composto da tre progetti di investimento industriale da attuare presso tre distinte unità produttive, ubicate nei comuni di San Giovanni Lupatoto (VR), Moretta (CN) e Gaggiano (MI);

con istanza del 30 maggio 2022 ha presentato all'Agenzia, in qualità di soggetto gestore dello strumento agevolativo dei contratti di sviluppo, l'attivazione della procedura per la sottoscrizione di un accordo di Sviluppo ai sensi dell'articolo 9 bis del decreto 9 dicembre 2014 per sostenere gli investimenti proposti con la sopracitata domanda;

il suddetto programma di sviluppo è composto da tre distinti progetti di investimento industriale finalizzati all'ampliamento della capacità produttiva delle unità produttive ubicate nei comuni di San Giovanni Lupatoto (VR), Moretta (CN) e Gaggiano (MI), per soddisfare la maggior richiesta di alcuni dei prodotti di punta del gruppo Rana, quali la pasta ripiena e i piatti pronti; in particolare, prevede il trasferimento all'interno dello stabilimento di Moretta (CN) della produzione delle lasagne e dei piatti pronti, che fino al 2022 veniva svolta presso il sito localizzato in Belgio;

gli investimenti del Programma di sviluppo sono di seguito sintetizzati:

- ubicazione: Gaggiano (MI), Moretta (CN), San Giovanni Lupatoto (VR)
- investimenti complessivi: 77.950.394,00;
- investimenti richiesti alle agevolazioni: 76.074.138,00;
- agevolazioni concedibili: 10.000.000,00;

la realizzazione degli investimenti sopraindicati consentirà un incremento occupazionale complessivo di 96 nuovi addetti, di cui oltre il 50% c/o per il sito di Moretta (CN);

con nota prot. 000000515 del 15/12/2022 l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia ha trasmesso l'istanza ed i relativi allegati alla Regione Piemonte (agli atti della Direzione regionale Competitività del sistema regionale);

con nota dell'11 ottobre 2023 la suddetta Agenzia ha trasmesso al MISE le valutazioni in merito alla coerenza della proposta con i requisiti previsti dalla normativa applicabile ai contratti di sviluppo al fine di attivare la procedura di cui all'articolo 9-bis del decreto 9 dicembre 2014 e successive modifiche ed integrazioni.

Dato atto che con nota prot. 28 del 21/10/2023, a seguito delle interlocuzioni intercorse e dello svolgimento del tavolo negoziale, al fine di consentire l'attivazione delle procedure per la sottoscrizione dell'Accordo di Sviluppo ai sensi dell'articolo 9 bis del D.M. 2014 e s.m.i., l'Assessore regionale al Bilancio, Finanze, Programmazione economico-finanziaria, Patrimonio, Sviluppo delle attività produttive e delle piccole e medie imprese (Industria, Artigianato, Imprese cooperative, Attività estrattive), d'intesa con il Direttore della Direzione regionale Competitività del Sistema regionale, ha comunicato, la compatibilità del piano progettuale proposto con i programmi di sviluppo locale, unitamente alla disponibilità a cofinanziare il programma di sviluppo in questione presentato dalla Società Pastificio RANA S.p.A. mediante un contributo a fondo perduto pari a € 350.000,00.

Dato atto, inoltre, che, come da verifiche della sopra citata Direzione regionale Competitività del Sistema regionale:

alla luce delle valutazioni effettuate dall'Agenzia, il programma di sviluppo presentato è da considerarsi di particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale e al sistema produttivo interessato e ritenuto coerente con i criteri previsti dall'articolo 9-bis, comma 2, così come modificati dal decreto 2 novembre 2021. Tali criteri, oltre al già richiamato incremento occupazionale, sono da ricondurre:

- all'idoneità del programma di realizzare/consolidare sistemi di filiera diretta ed allargata (articolo 9, comma 6, lettera a), punto 2.b): l'iniziativa progettuale che Pastificio Rana S.p.A. intende attuare, oltre a rafforzare la propria posizione nella filiera di appartenenza, è in grado di produrre effetti positivi nei confronti degli altri attori coinvolti nella medesima filiera. In particolare, il programma impatterà positivamente soprattutto sulla filiera a monte, con importanti ricadute sui fornitori di materie prime (verdure, formaggi, farine, carni e salumi), nonché sui fornitori di packaging e tecnologia di produzione. Al riguardo, si evidenzia che la società ha stimato una ricaduta a regime annua di ca. 113,3 milioni di euro per i fornitori di materie prime - quest'ultimi composti per oltre l'80% da imprese di piccole e medie dimensioni - ca. 51 milioni di euro per i fornitori di packaging e materiale sussidiario e ca. 16,1 milioni di euro per i fornitori di tecnologie di produzione. Pertanto, alla luce delle considerazioni di cui sopra, il programma di sviluppo ha la capacità di determinare positivi effetti e sinergie con i sistemi di filiera diretta ed allargata nazionali ed in particolare si ritiene rilevante l'impatto sulle imprese di piccole e medie dimensioni a monte della filiera;
- all'idoneità del programma a rafforzare la presenza dell'impresa sui mercati esteri o idoneità del programma di attrarre investimenti esteri, riconducibile, oltre che all'attrazione di nuovi investimenti, anche alla realizzazione di programmi di sviluppo in grado di consolidare la presenza dell'investitore estero sul territorio nazionale (articolo 9, comma 6, lettera a), punto 3): il piano progettuale presentato dalla società Pastificio Rana S.p.A. permetterà di rafforzare la posizione già raggiunta sui mercati esteri, in considerazione del fatto che attualmente il fatturato sviluppato in ambito internazionale è pari a circa il 67,2% del totale dei ricavi consolidati del gruppo Rana (dati relativi all'esercizio 2020, ultimo bilancio consolidato approvato alla data di presentazione della domanda di agevolazione) e che grazie agli investimenti oggetto del presente programma di sviluppo, la società incrementerà la produzione proprio di quei prodotti che le hanno consentito di raggiungere una rilevante quota di mercato sui mercati esteri;

la sottoscrizione dell'Accordo di sviluppo ("Accordo") con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia, la società proponente Pastificio RANA SpA, rientra nell'ambito della fattispecie prevista dall'articolo 9-bis del Decreto ministeriale 9 dicembre 2014 e s.m.i.;

il fabbisogno di risorse pubbliche per la realizzazione del predetto programma di investimento risulta pari ad euro 10.000.000,00 (contributo a fondo perduto), oltre ad euro 204.081,63 per costi di gestione, al quale si farà fronte mediante l'apporto di competenza:

- del Ministero delle Imprese e del Made in Italy per un importo di euro 9.854.081,63;

- della Regione Piemonte quantificato, ai sensi della citata DGR n. 9-624 del 03.12.2019, per un importo di € 350.000,00.

Ritenuto, pertanto, di approvare, ai sensi dell'articolo 9 bis del D.M. 9 dicembre 2014, lo schema dell'Accordo di sviluppo, (allegato A) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, da

sottoscrivere con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia, la Società proponente Pastificio RANA SpA, per la realizzazione di un programma di investimento composto da tre distinti progetti di investimento industriale da realizzare presso le unità produttive ubicate nei comuni di San Giovanni Lupatoto (VR), Moretta (CN) e Gaggiano (MI), finalizzato a soddisfare la maggior richiesta di alcuni dei prodotti di punta del gruppo Rana, destinando € 350.000,00 quale cofinanziamento regionale.

Dato atto che tale somma trova copertura nell’ambito delle risorse già trasferite dalla Regione Piemonte al Ministero dello Sviluppo Economico, con atto di liquidazione n. 4979/A1905A del 25/06/2020, comunicato con nota del Settore regionale Sviluppo Sostenibile e qualificazione del sistema produttivo del territorio del 02/07/2020, prot. 7166, risorse destinate con la D.G.R. n. 10 – 625 del 03.12.2019 al programma di investimento “FCA – Melfi Transizione verso l’elettrificazione” resesi disponibili a seguito della rinuncia alla domanda di agevolazione medesima (CDS000708), comunicata agli uffici regionali competenti a mezzo di nota di Invitalia del 16.02.2022 (prot. Mise n. 0068637 del 17/02/2022).

Dato atto, infine, che il presente provvedimento si inserisce nell’ambito della:

- decisione della Commissione europea C(2022) 4319 *final* del 20 giugno 2022, con la quale è stato approvato il regime di aiuti SA.102702 (2022/N) – *Italy COVID-19: Investments in favour of a sustainable recovery* (RRF), concernente l’applicazione della sezione 3.13 del *Quadro temporaneo* allo strumento dei Contratti di sviluppo;

- comunicazione della Commissione europea 2022/C423/04 del 7 novembre 2022, recante “*Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della COVID-19*” che ha disposto circa l’applicabilità delle disposizioni di cui alla sezione 3.13 del *Quadro temporaneo* fino al 31 dicembre 2023;

- decisione della Commissione europea C(2022) 9692 *final* del 16 dicembre 2022, con la quale è stato approvato il regime di aiuti SA.105070 (2022/N) – *Italy COVID-19: Prolongation and amendment to the schemes SA.102579 and SA.102702*, concernente, per quanto d’interesse, la proroga del periodo di applicazione del predetto regime SA.102702 fino al 31 dicembre 2023.

Visto l’art. 56 comma 2 lettera b) dello Statuto;

visto l’art. 6 della l.r. 22/11/2004 n. 34 e s.m.i.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso e considerato;

la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di approvare, ai sensi dell’articolo 9 bis del D.M. 9 dicembre 2014, lo schema dell’Accordo di sviluppo, (allegato A) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, da sottoscrivere con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia, la Società proponente Pastificio RANA SpA, per la realizzazione di un programma di investimento composto da tre distinti progetti di investimento industriale finalizzati all’ampliamento della capacità produttiva delle unità produttive ubicate nei comuni di San Giovanni Lupatoto (VR), Moretta (CN) e Gaggiano (MI), per soddisfare la maggior richiesta di alcuni dei prodotti di punta del gruppo Rana, destinando € 350.000,00 quale cofinanziamento regionale;

- di dare atto che tale somma trova copertura nell'ambito delle risorse già trasferite dalla Regione Piemonte al Ministero dello Sviluppo Economico, con atto di liquidazione n. 4979/A1905A del 25/06/2020, comunicato con nota del Settore regionale Sviluppo Sostenibile e qualificazione del sistema produttivo del territorio del 02/07/2020, prot. 7166, risorse destinate con la D.G.R. n. 10 – 625 del 03.12.2019 al programma di investimento “FCA – Melfi Transizione verso l’elettrificazione” resesi disponibili a seguito della rinuncia alla domanda di agevolazione medesima (CDS000708), comunicata agli uffici regionali competenti a mezzo di nota di Invitalia del 16.02.2022, (prot. Mise n. 0068637 del 17/02/2022).

- di dare atto che il presente provvedimento si inserisce nell'ambito della:

- decisione della Commissione europea C(2022) 4319 *final* del 20 giugno 2022, con la quale è stato approvato il regime di aiuti SA.102702 (2022/N) – *Italy COVID-19: Investments in favour of a sustainable recovery* (RRF), concernente l'applicazione della sezione 3.13 del *Quadro temporaneo* allo strumento dei Contratti di sviluppo;

- comunicazione della Commissione europea 2022/C423/04 del 7 novembre 2022, recante “*Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della COVID-19*” che ha disposto circa l’applicabilità delle disposizioni di cui alla sezione 3.13 del *Quadro temporaneo* fino al 31 dicembre 2023;

- decisione della Commissione europea C(2022) 9692 *final* del 16 dicembre 2022, con la quale è stato approvato il regime di aiuti SA.105070 (2022/N) – *Italy COVID-19: Prolongation and amendment to the schemes SA.102579 and SA.102702*, concernente, per quanto d’interesse, la proroga del periodo di applicazione del predetto regime SA.102702 fino al 31 dicembre 2023;

- di demandare al Presidente pro tempore della Regione Piemonte o suo delegato alla sottoscrizione del citato Accordo di sviluppo, autorizzando l’apposizione delle eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessaria al momento del suo perfezionamento;

- di demandare alla Direzione regionale Competitività del sistema regionale l’adozione degli atti e dei provvedimenti, necessari per l’attuazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto regionale e dell’art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera d) e dell’articolo 26, comma 1 del D.Lgs n. 33/2013 sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparenza”.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

- DGR-7866-2023-All_1-
1. Regione_Piemonte_per_Delibera_Schema_AdS_Pastificio_Rana_....pdf



Allegato

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

ACCORDO DI SVILUPPO

TRA

IL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

LA REGIONE PIEMONTE

L'AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO

SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A. (INVITALIA)

E LA SOCIETÀ

PASTIFICIO RANA S.P.A.

di seguito anche indicati collettivamente come le *Parti*

PREMESSO CHE

La legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, prevede all'articolo 15, come integrato dall'articolo 21, comma 1, lettera t), della legge 11 febbraio 2005, n. 15, la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

La materia dei contratti di sviluppo, come riformata dal decreto 14 febbraio 2014, è disciplinata dal decreto 9 dicembre 2014 che stabilisce le modalità ed i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (attrazione degli investimenti e realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese), in conformità alle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER), valide per il periodo 2014 - 2020.

Il medesimo articolo 43 affida all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia (nel seguito "*Agenzia*") le funzioni relative alla gestione dell'intervento, ivi comprese quelle relative alla

ricezione, alla valutazione ed all'approvazione della domanda di agevolazione, alla stipula del relativo contratto di ammissione, all'erogazione, al controllo ed al monitoraggio dell'agevolazione. I rapporti tra il Ministero dello sviluppo economico, che ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 11 novembre 2022 n. 173 ha assunto la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy (nel seguito "*Ministero*"), e l'*Agenzia* sono regolati dalla convenzione sottoscritta in data 29 novembre 2012 e successivamente integrata con atti del 27 giugno 2013, 22 settembre 2015, 15 dicembre 2015, 7 marzo 2017, 17 aprile 2019 e 30 marzo 2022, che trova applicazione anche ai fini dell'attuazione del presente Accordo.

Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 21 dicembre 2016, n. 297, recante ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto 9 dicembre 2014, ha introdotto l'articolo 9-bis che prevede che le domande di agevolazioni, presentate ai sensi dell'articolo 9 del decreto 9 dicembre 2014, relative a programmi di sviluppo di rilevanti dimensioni, possono formare oggetto di Accordi di sviluppo tra il *Ministero*, l'*Agenzia* e l'impresa proponente nonché, le Regioni e le eventuali altre amministrazioni interessate qualora intervengano nel cofinanziamento del programma, a condizione che il programma di sviluppo evidenzi una particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale e al sistema produttivo interessato.

Pastificio Rana S.p.A. è una grande impresa attiva nel settore delle paste alimentari. In particolare, l'attività aziendale è la produzione di pasta fresca e/o secca, sughi e pesti nonché piatti pronti. Pastificio Rana S.p.A. è il principale produttore nel segmento della pasta fresca ripiena in Europa e negli Stati Uniti d'America, dove detiene, rispettivamente, ca. il 35% e il 33% delle quote di mercato.

La società Pastificio Rana S.p.A., in qualità di soggetto proponente, con domanda del 20 maggio 2022 ha presentato all'*Agenzia*, in qualità di soggetto gestore dello strumento agevolativo dei contratti di sviluppo, una proposta di contratto di sviluppo che ha ad oggetto la realizzazione di un programma di sviluppo industriale, composto da tre progetti di investimento industriale da attuare presso tre distinte unità produttive, ubicate nei comuni di San Giovanni Lupatoto (VR), Moretta (CN) e Gaggiano (MI).

Contestualmente alla presentazione della domanda di contratto di sviluppo, il soggetto proponente ha trasmesso all'*Agenzia* una specifica istanza per l'accesso alle risorse assegnate all'Investimento 5.2 "*Competitività e resilienza delle filiere produttive*" del

PNRR. In tale ambito risultava richiesta anche l'applicabilità delle disposizioni di cui alla sezione 3.13 "*Sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile*" del *Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*, richiedibile esclusivamente per i programmi di investimento realizzati nelle aree del territorio nazionale diverse da quelle designate come "zone a" dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2022-2027. Al riguardo, si evidenzia che i tre distinti progetti di investimento industriale saranno ubicati presso comuni non ricadenti nelle aree di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del TFUE.

Successivamente, in data 30 maggio 2022, il soggetto proponente ha presentato all'*Agenzia* l'istanza di attivazione della procedura per la sottoscrizione di un Accordo di sviluppo, ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto 9 dicembre 2014 e successive modifiche ed integrazioni.

L'*Agenzia*, a causa dell'indisponibilità di risorse finanziarie nell'ambito del citato Investimento 5.2 "*Competitività e resilienza delle filiere produttive*" del PNRR, ha comunicato la temporanea sospensione dell'iter istruttorio a partire dalla data della presentazione della domanda di contratto di sviluppo. Al riguardo si evidenzia che il *Ministero* con comunicazione del 27.06.2022 (prot. 0247663) ha previsto che, al fine di perseguire le logiche di sviluppo sostenibile previste dal Titolo II del D.M. 13.01.2022, la Sezione 3.13 del Quadro Temporaneo potrà essere applicata, ove richiesta dall'impresa, in favore delle domande di contratto di sviluppo che, seppur presentate nell'ambito degli sportelli agevolativi PNRR, in ragione dell'esaurimento delle risorse appostate ai citati sportelli, verranno attivate a valere su una diversa fonte finanziaria per la copertura degli oneri connessi alle agevolazioni richieste.

In considerazione della individuazione della disponibilità di risorse potenzialmente compatibili con il programma di sviluppo in esame (risorse a valere sulla Legge di Bilancio 2022), la medesima *Agenzia* ha successivamente notificato al soggetto proponente la ripresa delle attività istruttorie volte a verificare la sussistenza delle condizioni previste dagli articoli 9, comma 2 e 9-bis, commi 2 e 2-bis del decreto 9 dicembre 2014 e ss. mm. ii..

VISTO

- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

italiana del 29 gennaio 2015, n. 23, recante l'adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, dello strumento dei contratti di sviluppo, di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;

- l'articolo 43, comma 1, lettera b), del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che attribuisce all'*Agenzia* le funzioni di gestione relative all'intervento di cui al medesimo articolo;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2013 che stabilisce che gli oneri relativi alle attività svolte dall'*Agenzia* per la gestione dello strumento agevolativo non possono eccedere la misura del 2% delle risorse assegnate ai contratti di sviluppo;
- la circolare 25 maggio 2015, n. 39257, recante chiarimenti in merito alla concessione delle agevolazioni a valere sullo strumento dei contratti di sviluppo di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 luglio 2015, n. 169, recante modifiche ed integrazioni in materia di contratti di sviluppo;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 novembre 2016, recante ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto 9 dicembre 2014 e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera e), cpv. 1, che ha introdotto l'articolo 9-bis concernente gli "Accordi di sviluppo per programmi di rilevanti dimensioni";
- il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2022-2027, modificata con decisione della Commissione europea C(2022) 1545 *final* del 18 marzo 2022 (aiuto di Stato SA.101134 (2021/N) - Italia);

- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 agosto 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 ottobre 2017, n. 239, recante ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto 9 dicembre 2014;
- il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 9 agosto 2018, n. 96, recante, all'articolo 5, disposizioni per il contrasto alla delocalizzazione delle imprese italiane o estere operanti sul territorio nazionale e che hanno ottenuto dallo Stato aiuti per investimenti produttivi e, all'articolo 6, disposizioni a tutela dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 novembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 17 febbraio 2021, n. 40, con il quale sono state introdotte modifiche alla disciplina in materia di Contratti di sviluppo, Accordi di programma e Accordi di sviluppo, di cui al decreto 9 dicembre 2014, anche al fine dell'accelerazione e semplificazione delle relative procedure amministrative;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 febbraio 2021, n. 29, recante la proroga delle misure di aiuto di competenza della Direzione generale per gli incentivi alle imprese in conformità alle modifiche apportate ai regolamenti e alle disposizioni dell'Unione europea in materia;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 novembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 gennaio 2022, n. 5, con il quale sono state apportate ulteriori integrazioni e modificazioni al richiamato decreto 9 dicembre 2014, in particolare per quanto riguarda i requisiti dei programmi di sviluppo necessari per l'accesso allo strumento agevolativo e le modalità di attivazione delle procedure connesse alla sottoscrizione degli Accordi;
- la comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 del 19 marzo 2020, con la quale è stato adottato il "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*" (nel seguito "*Quadro temporaneo*") e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, la sezione 3.13 recante misure di sostegno agli investimenti verso una ripresa

sostenibile, introdotta con la comunicazione della Commissione europea C(2021) 8442 del 18 novembre 2021;

- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 febbraio 2022, n. 36, con il quale sono state definite le modalità di attuazione dell'Investimento 5.2 “*Competitività e resilienza delle filiere produttive*” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ed è stato disposto in merito all'applicabilità allo strumento dei Contratti di sviluppo delle disposizioni di cui alla sezione 3.13 del *Quadro temporaneo*;
- la decisione della Commissione europea C(2022) 4319 *final* del 20 giugno 2022, con la quale è stato approvato il regime di aiuti SA.102702 (2022/N) – *Italy COVID-19: Investments in favour of a sustainable recovery* (RRF), concernente l'applicazione della sezione 3.13 del *Quadro temporaneo* allo strumento dei Contratti di sviluppo;
- la comunicazione della Commissione europea 2022/C423/04 del 7 novembre 2022, recante “*Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19*” che ha disposto circa l'applicabilità delle disposizioni di cui alla sezione 3.13 del *Quadro temporaneo* fino al 31 dicembre 2023;
- la decisione della Commissione europea C(2022) 9692 *final* del 16 dicembre 2022, con la quale è stato approvato il regime di aiuti SA.105070 (2022/N) – *Italy COVID-19: Prolongation and amendment to the schemes SA.102579 and SA.102702*, concernente, per quanto d'interesse, la proroga del periodo di applicazione del predetto regime SA.102702 fino al 31 dicembre 2023;
- il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*”, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 ottobre 2020, n. 126, che, all'articolo 60, comma 2, ha autorizzato una spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2020 per la concessione delle agevolazioni a valere sullo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 maggio 2021, n. 126, che ha disposto, tra l'altro, le modalità di utilizzo delle risorse di cui sopra e delle

economie rinvenienti dall'attuazione della direttiva del Ministro dello sviluppo economico 15 aprile 2020;

- la legge 30 dicembre 2020, n. 178 “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*”, che dispone, nello stato di previsione del *Ministero*, per gli anni successivi al 2021, fino al 2035, il rifinanziamento sul capitolo 7343, PG 1 della dotazione finanziaria in conto capitale prevista a legislazione vigente per la misura dei Contratti di sviluppo, per un importo complessivo pari a 1.050 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2022, 100 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2023, 80 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2024 e 70 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari dal 2025 al 2035;
- la legge 30 dicembre 2021, n. 234 “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*”, che dispone, nello stato di previsione del *Ministero*, per gli anni dal 2022 al 2036, l'ulteriore rifinanziamento sul capitolo 7343, PG 1 della dotazione finanziaria in conto capitale prevista a legislazione vigente per la misura dei Contratti di sviluppo, per un importo complessivo pari a 1.950 milioni di euro, di cui 400 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2022, 250 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2023, e 100 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari dal 2024 al 2036;
- la direttiva del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 maggio 2022, n. 104, con la quale sono state definite le modalità di utilizzo delle risorse destinate al rifinanziamento della misura dei Contratti di sviluppo dalle suindicate leggi per gli esercizi finanziari dal 2022 al 2026, pari a complessivi euro 1.370.000.000,00, e sono state altresì riprogrammate parte delle risorse di cui al richiamato decreto 5 marzo 2021, per un importo di euro 100.000.000,00;
- in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera c), e l'articolo 2, comma 1, della succitata direttiva, che destinano risorse pari a complessivi euro 820.000.000,00 al finanziamento degli Accordi di programma di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto 9 dicembre 2014 nonché delle istanze di Accordo di sviluppo di cui all'articolo 9-bis del medesimo decreto che hanno ad oggetto programmi di sviluppo industriali o programmi di sviluppo per la tutela ambientale presentate successivamente alla data di pubblicazione della direttiva, nonché a quelle - aventi

ad oggetto i medesimi programmi di sviluppo - già presentate all'*Agenzia* e che non hanno trovato copertura finanziaria a valere sulle risorse precedentemente assegnate allo strumento agevolativo, a condizione che presentino i requisiti di accesso previsti dal decreto 9 dicembre 2014, come modificati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 novembre 2021;

- la domanda del 20 maggio 2022, con la quale la società Pastificio Rana S.p.A., in qualità di soggetto proponente, ha presentato all'*Agenzia* una proposta di contratto di sviluppo inerente ad un programma di sviluppo industriale, articolato in tre distinti ed indipendenti progetti di investimento da realizzare presso gli stabilimenti produttivi di San Giovanni Lupatoto (VR), Moretta (CN) e Gaggiano (MI), ricadenti nei territori delle Regioni del Veneto, Piemonte e Lombardia;
- l'istanza trasmessa all'*Agenzia* in data 20 maggio 2022, con la quale la suddetta società ha chiesto di poter accedere alle risorse finanziarie assegnate all'Investimento 5.2 "*Competitività e resilienza delle filiere produttive*" del PNRR e ha, altresì, richiesto l'attivazione della sezione 3.13 del *Quadro temporaneo*;
- l'istanza presentata all'*Agenzia* in data 30 maggio 2022, finalizzata all'attivazione della procedura per la sottoscrizione di un Accordo di sviluppo ai sensi dell'articolo 9-*bis* del decreto 9 dicembre 2014 per sostenere gli investimenti proposti con la sopracitata domanda;
- la nota del 12 dicembre 2022 acquisita al prot. MiSE n. 0419251, con la quale l'*Agenzia* ha trasmesso l'istanza ed i relativi allegati alle Regioni del Veneto, Piemonte e Lombardia;
- la nota del 15 dicembre 2022, con la quale l'*Agenzia* ha comunicato alla società Pastificio Rana S.p.A. la ripresa dell'iter istruttorio - precedentemente sospeso a causa dell'indisponibilità di risorse finanziarie a valere sull'Investimento 5.2 del PNRR - in considerazione della disponibilità di risorse potenzialmente compatibili con il programma di sviluppo in esame (risorse a valere sulla Legge di Bilancio 2022);
- la nota del 27 dicembre 2022 prot. n. 0600463, acquisita nella medesima data al prot. MIMIT n. 0435654, con la quale la Regione del Veneto ha comunicato che il piano progettuale presentato da "Pastificio Rana S.p.A." può ritenersi compatibile con la programmazione regionale di sviluppo e ha, altresì, dichiarato che

un'eventuale partecipazione finanziaria potrà essere accordata esclusivamente nella forma di finanziamento agevolato, previa verifica dell'effettiva disponibilità finanziaria nell'ambito delle risorse dedicate a valere sul Fondo unico regionale, e, in ogni caso, subordinata agli esiti positivi dell'analisi tecnica e di sostenibilità economico-finanziaria, della proposta progettuale e del proponente, compiute, rispettivamente, dalla società in *house* regionale Veneto Innovazione S.p.A. e dalla società finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A.;

- la nota del 27 giugno 2023 acquisita al prot. MIMIT n. 0254293, con la quale la Regione Lombardia ha espresso parere favorevole per gli investimenti da attuare sul territorio lombardo in quanto compatibili con la programmazione regionale e, per quanto concerne la disponibilità a cofinanziare l'iniziativa, si è riservata di esprimersi in una fase successiva;
- la nota dell'11 ottobre 2023 acquisita al prot. MIMIT n. 0350622, con la quale l'*Agenzia* ha trasmesso le valutazioni in merito alla coerenza della proposta con i requisiti previsti dalla normativa applicabile ai contratti di sviluppo al fine di attivare la procedura di cui all'articolo 9-bis del decreto 9 dicembre 2014 e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione della Giunta regionale n. ____ del _____, con la quale la Regione Piemonte ha autorizzato la sottoscrizione del presente Accordo di sviluppo destinando all'uopo la somma complessiva di euro 350.000,00 (*trecentocinquantamila/00*). Tali risorse derivano dalla sottoscrizione dell'accordo di sviluppo di cui alla D.G.R. n. 10 – 625 del 03.12.2019 relativo al programma di investimento "FCA – Melfi Transizione verso l'elettrificazione" - (CDS000708) a seguito della rinuncia alla domanda di agevolazione medesima (CDS000708), pervenuta a mezzo di nota di Invitalia del 16.02.2022 (prot. Mise n. 0068637 del 17/02/2022).
- il decreto del _____, con il quale il Ministro delle imprese e del made in Italy ha espresso il nulla osta alla sottoscrizione dell'Accordo di sviluppo in questione;
- l'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni

successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni ed è prevista la restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti;

CONSIDERATO CHE

- il programma di sviluppo in questione, composto da tre distinti progetti di investimento industriale da realizzare presso le unità produttive ubicate nei comuni di San Giovanni Lupatoto (VR), Moretta (CN) e Gaggiano (MI), è finalizzato a soddisfare la maggior richiesta di alcuni dei prodotti di punta del gruppo Rana, quali la pasta ripiena e i piatti pronti. Inoltre, grazie al presente programma la società trasferirà all'interno dello stabilimento di Moretta (CN) la produzione delle lasagne e dei piatti pronti, che fino al 2022 veniva svolta presso il sito localizzato in Belgio;
- nello specifico, si rappresentano di seguito gli interventi previsti dal piano progettuale:
 - ❖ ampliamento della capacità produttiva dell'unità produttiva di Gaggiano (MI), mediante il potenziamento della linea dedicata alla produzione di pasta ripiena e quella dedicata alla produzione dei fogli di pasta per lasagne, l'installazione di un nuovo impianto del vuoto centralizzato, il potenziamento della centrale dell'aria compressa e la realizzazione di una nuova linea di carico per la farina biologica, nonché opere accessorie e funzionali all'ampliamento della produzione;
 - ❖ ampliamento della capacità produttiva dell'unità produttiva di Moretta (CN), attraverso il potenziamento della linea dedicata alla produzione dei piatti pronti, quella dedicata alla produzione delle lasagne e delle due linee che producono pasta ripiena. Inoltre, è prevista l'installazione di un nuovo serbatoio antincendio, l'ampliamento delle baie di carico, la ristrutturazione del depuratore, nonché opere accessorie e funzionali all'ampliamento della produzione;

❖ ampliamento della capacità produttiva dell'unità produttiva di San Giovanni Lupatoto (VR), mediante il potenziamento delle linee dedicate alla produzione di pasta ripiena;

- il *Ministero*, a seguito delle interlocuzioni intercorse e del tavolo negoziale tenutosi in videoconferenza in data 24 ottobre 2023 al quale hanno preso parte anche i rappresentanti della Regione Piemonte e non anche, seppur invitati, i rappresentanti delle Regioni del Veneto e Lombardia, ha approfondito con il soggetto proponente e l'*Agenzia* i temi proposti e le possibili ricadute occupazionali sui territori interessati;
- in particolare, l'incremento occupazionale previsto dal programma entro l'anno a regime (2026) sarà pari a 96 ULA. Si riportano di seguito i dati relativi alle previsioni occupazionali a valle del programma di sviluppo:

Dipendenti (dati in ULA)	Esercizio 2022	Esercizio 2026 (Anno a regime)	Variazione (+/-)
Dirigenti	29	31	+2
Impiegati	251	271	+20
Operai	556	630	+74
Totale	836	932	+96

- nel corso del suddetto tavolo negoziale, la Regione Piemonte ha comunicato che il piano progettuale presentato da "Pastificio Rana S.p.A." risulta compatibile con la programmazione regionale e ha, altresì, espresso la disponibilità al cofinanziamento del medesimo nel limite massimo di euro 350.000,00;
- le Regioni del Veneto e Lombardia, pur mostrando particolare interesse per il suddetto piano esposto, non hanno potuto formalizzare la propria disponibilità al cofinanziamento del medesimo. Al riguardo, si evidenzia che la normativa che regola il funzionamento degli Accordi di sviluppo consente la sottoscrizione dei medesimi anche in assenza della partecipazione delle Regioni interessate dalla realizzazione del programma di investimento;
- alla luce delle valutazioni effettuate dall'*Agenzia*, il programma di sviluppo presentato è da considerarsi di particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale e al sistema produttivo interessato e ritenuto coerente con i criteri previsti dall'articolo 9-bis, comma 2, così come modificati dal decreto 2

novembre 2021. Tali criteri, oltre al già richiamato incremento occupazionale, sono da ricondurre:

- ✓ all'idoneità del programma di realizzare/consolidare sistemi di filiera diretta ed allargata (articolo 9, comma 6, lettera a), punto 2.b): l'iniziativa progettuale che Pastificio Rana S.p.A. intende attuare, oltre a rafforzare la propria posizione nella filiera di appartenenza, è in grado di produrre effetti positivi nei confronti degli altri attori coinvolti nella medesima filiera. In particolare, il programma impatterà positivamente soprattutto sulla filiera a monte, con importanti ricadute sui fornitori di materie prime (verdure, formaggi, farine, carni e salumi), nonché sui fornitori di *packaging* e tecnologia di produzione. Al riguardo, si evidenzia che la società ha stimato una ricaduta a regime annua di ca. 107,18 milioni di euro per i fornitori di materie prime - quest'ultimi composti per oltre l'80% da imprese di piccole e medie dimensioni - ca. 51 milioni di euro per i fornitori di *packaging* e materiale sussidiario e ca. 16,1 milioni di euro per i fornitori di tecnologie di produzione. Pertanto, alla luce delle considerazioni di cui sopra, il programma di sviluppo ha la capacità di determinare positivi effetti e sinergie con i sistemi di filiera diretta ed allargata nazionali ed in particolare si ritiene rilevante l'impatto sulle imprese di piccole e medie dimensioni a monte della filiera;

- ✓ all'idoneità del programma a rafforzare la presenza dell'impresa sui mercati esteri o idoneità del programma di attrarre investimenti esteri, riconducibile, oltre che all'attrazione di nuovi investimenti, anche alla realizzazione di programmi di sviluppo in grado di consolidare la presenza dell'investitore estero sul territorio nazionale (articolo 9, comma 6, lettera a), punto 3): il piano progettuale presentato dalla società Pastificio Rana S.p.A. permetterà di rafforzare la posizione già raggiunta sui mercati esteri, in considerazione del fatto che attualmente il fatturato sviluppato in ambito internazionale è pari a circa il 67,2% del totale dei ricavi consolidati del gruppo Rana (dati relativi all'esercizio 2020, ultimo bilancio consolidato approvato alla data di presentazione della domanda di agevolazione) e che grazie agli investimenti oggetto del presente programma di sviluppo, la società incrementerà la produzione proprio di quei prodotti che le hanno consentito di raggiungere una rilevante quota di mercato sui mercati esteri;

- per quanto esposto, il *Ministero* e la Regione Piemonte giudicano il programma di sviluppo proposto di particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale e al sistema produttivo interessato e intendono, pertanto, promuoverlo;
- sulla base dei dati progettuali inoltrati e delle preliminari verifiche dell'*Agenzia*, si stima che l'attuazione dell'intervento comporterà le seguenti spese ammissibili ed agevolazioni concedibili:

Soggetto realizzatore	Ubicazione	Investimenti complessivi	Investimenti richiesti alle agevolazioni	A agevolazioni richieste (Contributo f.do perduto)
<i>Pastificio Rana S.p.A.</i>	Gaggiano (MI)	10.171.670,00 €	9.837.928,00 €	1.475.689,20 €
	Moretta (CN)	65.183.653,00 €	63.641.139,00 €	8.135.050,15 €
	San Giovanni Lupatoto (VR)	2.595.071,00 €	2.595.071,00 €	389.260,65 €
Totale		77.950.394,00 €	76.074.138,00 €	10.000.000,00 €

- le agevolazioni richieste ammontano ad euro 10.000.000,00 (*diecimilioni/00*) nel rispetto di quanto stabilito dal punto 89, lettera e), della sezione 3.13 del *Quadro temporaneo*;
- pertanto, il fabbisogno di risorse pubbliche risulta nella misura massima pari ad euro 10.000.000,00 (*diecimilioni/00*);
- a tale somma è necessario aggiungere i costi di gestione dell'intervento, nella misura massima di euro 204.081,63 (*duecentoquattromilaottantuno/63*);
- la Regione Piemonte, in relazione al predetto programma di sviluppo, intende far fronte all'apporto di sua competenza, pari a complessivi euro 350.000,00 (*trecentocinquantamila/00*), di cui euro 7.000,00 (*settemila/00*) per costi di gestione, tramite l'utilizzo delle risorse a tal fine destinate con deliberazione della Giunta regionale n. ___ del _____;
- il *Ministero* intende far fronte all'apporto di sua competenza, pari a complessivi euro 9.854.081,63 (*novemilioniottocentocinquantaquattromilaottantuno/63*), di cui euro 197.081,63 (*centonovantasettemilaottantuno/63*) per costi di gestione, utilizzando le risorse, libere da impegni, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della richiamata direttiva 2 marzo 2022, così come integrate, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della predetta direttiva, per euro 50.000.000,00, dalle economie rinvenienti dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto 5 marzo 2021;

- il *Ministero* e la Regione Piemonte ritenendo la proposta di contratto di sviluppo di particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale e al sistema produttivo interessato, manifestano la volontà di sottoscrivere un Accordo di sviluppo (nel seguito “*Accordo*”), ai sensi dell’articolo 9-*bis* del decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modifiche ed integrazioni;
- la società Pastificio Rana S.p.A., in conformità alle disposizioni previste all’articolo 53, comma 16-*ter*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, dichiara di non aver affidato, a decorrere dall’entrata in vigore della citata norma, incarichi o lavori retribuiti e si obbliga a non affidare, anche a seguito della sottoscrizione del presente *Accordo*, incarichi, di natura autonoma o subordinata, ad ex dipendenti del *Ministero* e della Regione Piemonte che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso *Ministero* o della stessa Regione, che non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Tutto ciò premesso, le *Parti*:

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 *(Premesse)*

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente *Accordo*.

Articolo 2 *(Finalità)*

1. Con il presente *Accordo*, il *Ministero* e la Regione Piemonte si propongono di sostenere gli investimenti esposti dalla società Pastificio Rana S.p.A., come descritti nella proposta di contratto di sviluppo industriale, da realizzare presso gli stabilimenti produttivi di San Giovanni Lupatoto (VR), Moretta (CN) e Gaggiano (MI), nel periodo 2022-2025, al fine di favorire la competitività dell’impresa e

dell'intera filiera, nonché rafforzare la struttura produttiva dei territori di riferimento.

2. Per conseguire le finalità di cui al comma 1, il *Ministero* e la Regione Piemonte si impegnano a mettere a disposizione risorse finanziarie per l'attuazione del contratto di sviluppo di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modifiche ed integrazioni. Tale impegno è da ritenersi subordinato all'esito positivo dell'istruttoria di cui all'articolo 9 del suddetto decreto.

Articolo 3

(Progetti ammissibili e agevolazioni concedibili)

1. La concessione delle agevolazioni previste dal presente *Accordo* è disposta nei limiti stabiliti dalla disciplina attuativa dei contratti di sviluppo e nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalla sezione 3.13 del *Quadro temporaneo*.
2. La concessione delle agevolazioni, subordinata alla valutazione di merito, da parte dell'*Agenzia*, della proposta di contratto di sviluppo indicata all'articolo 2, punto 1, secondo quanto stabilito, in particolare, dall'articolo 9 del più volte citato decreto 9 dicembre 2014 e successive modifiche ed integrazioni, deve intervenire entro il termine finale di validità della suddetta sezione 3.13 del *Quadro temporaneo* (31 dicembre 2023).
3. Resta, pertanto, fermo che per effetto del presente *Accordo* l'impresa non matura alcun diritto alle agevolazioni.

Articolo 4

(Quadro finanziario dell'Accordo)

1. Al fine di consentire il finanziamento del contratto di sviluppo presentato dalla società Pastificio Rana S.p.A., i cui costi ammissibili saranno definiti secondo quanto indicato all'articolo 3, il *Ministero* e la Regione Piemonte mettono a disposizione risorse finanziarie nel limite massimo di euro 10.204.081,63 (*diecimilioniduecentoquattromilaottantuno/63*), così come illustrato nella tabella sottostante:

Soggetto realizzatore	Ubicazione	Investimenti complessivi	Investimenti richiesti alle agevolazioni	Agevolazioni richieste (Contributo f.do perduto)	Copertura	
<i>Pastificio Rana S.p.A.</i>	Gaggiano (MI)	10.171.670,00 €	9.837.928,00 €	1.475.689,20 €	Regione Piemonte: 350.000,00 €	
	Moretta (CN)	65.183.653,00 €	63.641.139,00 €	8.135.050,15 €		
	San Giovanni Lupatoto (VR)	2.595.071,00 €	2.595.071,00 €	389.260,65 €		
Totale		77.950.394,00 €	76.074.138,00 €	10.000.000,00 €	<i>Ministero:</i> 9.854.081,63 €	
				Costi di gestione		204.081,63 €
				Totale fabbisogno		10.204.081,63 €
				Totale copertura	10.204.081,63 €	

2. Le risorse finanziarie messe a disposizione dalla Regione Piemonte sono pari ad euro 350.000,00 (*trecentocinquantamila/00*), di cui euro 343.000,00 (*trecentoquarantatremila/00*) da erogare nella forma di contributo a fondo perduto ed euro 7.000,00 (*settemila/00*) per costi di gestione, a valere sulle risorse a tal fine destinate con deliberazione della Giunta regionale n. ____ del _____.
3. Il *Ministero* mette a disposizione risorse finanziarie complessivamente pari ad euro 9.854.081,63 (*novemilioniottocentocinquantaquattromilaottantuno/63*), di cui euro 9.657.000,00 (*novemilioneicentocinquantasettemila/00*) da erogare nella forma di contributo a fondo perduto ed euro 197.081,63 (*centonovantasettemilaottantuno/63*) per costi di gestione, a valere sulle risorse, libere da impegni, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della richiamata direttiva 2 marzo 2022, così come integrate, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della predetta direttiva, per euro 50.000.000,00, dalle economie rinvenienti dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto 5 marzo 2021.
4. Sia le risorse nazionali che quelle regionali sono rese disponibili nella contabilità speciale 1726 e, relativamente a quelle destinate all'erogazione delle agevolazioni in favore dell'impresa, saranno trasferite periodicamente all'*Agenzia* sulla base delle stime dei fabbisogni di volta in volta evidenziati, nel rispetto di quanto in proposito previsto dalla richiamata convenzione in essere tra il *Ministero* e l'*Agenzia*.

5. I costi di gestione saranno riconosciuti all'*Agenzia* con le modalità e nel rispetto di quanto previsto dalla citata convenzione in essere tra il *Ministero* e l'*Agenzia*.

Articolo 5

(Condizioni per il mantenimento delle agevolazioni)

1. La società Pastificio Rana S.p.A. si impegna al pieno rispetto di tutti gli obblighi ed impegni di cui al contratto di sviluppo presentato, ai sensi di quanto previsto dal decreto 9 dicembre 2014 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Fatte salve le ulteriori disposizioni di revoca previste dalla normativa applicabile, la suddetta società decade dal beneficio ricevuto qualora, nei 5 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato, si verifichi la cessazione dell'attività economica dell'impresa beneficiaria nell'unità produttiva interessata dalla realizzazione del progetto, o nel caso in cui tale attività sia rilocalizzata al di fuori del territorio di competenza dell'Amministrazione sottoscrittrice.
3. Il *Ministero* e la Regione Piemonte si riservano di valutare il mantenimento o meno delle agevolazioni, nei casi in cui, nei 5 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato, la società beneficiaria riduca i livelli occupazionali e/o la capacità produttiva, in misura tale da incidere significativamente sul raggiungimento degli obiettivi connessi alle ricadute economiche ed industriali del progetto agevolato nell'ambito dell'*Accordo*. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, la società decade dal beneficio qualora, fuori dei casi riconducibili al giustificato motivo oggettivo, riduca in misura superiore al 50 per cento i livelli occupazionali degli addetti all'attività agevolata ai sensi del presente *Accordo* nei 5 anni successivi alla data di completamento dell'investimento; qualora la riduzione di tali livelli sia superiore al 10 per cento, il beneficio è ridotto in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale.
4. La società Pastificio Rana S.p.A. si impegna a garantire che il programma di sviluppo rispetta gli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio di "*non arrecare un danno significativo*" agli obiettivi ambientali (DNSH, "*Do No Significant Harm*") e risulta conforme alla normativa ambientale nazionale e unionale applicabile, nonché alle circolari MEF vigenti in materia.

Articolo 6
(*Impegni dei soggetti sottoscrittori*)

1. Le *Parti* del presente *Accordo*, nello svolgimento delle attività di propria competenza, si impegnano a:
 - rispettare i termini, le condizioni e la tempistica concordati ed indicati nel presente *Accordo*;
 - utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento;
 - procedere periodicamente alla verifica dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'*Accordo* e, se necessario, proporre gli eventuali aggiornamenti al Comitato tecnico di cui all'articolo 7.

2. La Regione Piemonte si impegna a dare copertura al presente accordo di sviluppo, per l'importo di competenza pari a € 350.000,00, mediante le risorse già trasferite al Ministero dello Sviluppo Economico con atto di liquidazione n. 4979/A1905A del 25/06/2020, comunicato con nota del Settore regionale Sviluppo Sostenibile e qualificazione del sistema produttivo del territorio del 02/07/2020, prot. 7166, risorse destinate con la D.G.R. n. 10 – 625 del 03.12.2019 al programma di investimento “FCA – Melfi Transizione verso l'elettrificazione”, resesi disponibili a seguito della rinuncia alla domanda di agevolazione (CDS000708).

3. Il *Ministero* si impegna a trasferire periodicamente le somme all'*Agenzia*, sulla base delle stime dei fabbisogni di volta in volta evidenziati.

4. La società Pastificio Rana S.p.A. si impegna a procedere prioritariamente, nell'ambito del rispettivo fabbisogno di addetti, e previa verifica dei requisiti professionali, all'assunzione dei lavoratori che risultino percettori di interventi a sostegno del reddito, ovvero risultino disoccupati a seguito di procedure di licenziamento collettivo, ovvero dei lavoratori delle aziende del territorio di riferimento coinvolte da tavoli di crisi attivi presso il *Ministero*.

Articolo 7
(*Comitato tecnico*)

1. Le attività connesse all'attuazione, al coordinamento e al monitoraggio degli interventi di cui al presente *Accordo* sono demandate ad un Comitato tecnico che

sarà costituito con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, le cui modalità di funzionamento saranno definite dalle *Parti*.

Articolo 8
(Durata dell'Accordo)

1. Il presente *Accordo* ha durata fino al 31 dicembre 2028, e comunque fino al completamento delle procedure di verifica ed accertamento degli investimenti rendicontati e di erogazione delle agevolazioni previste dall'*Accordo* medesimo, fatti salvi eventuali vincoli temporali connessi all'utilizzo delle risorse messe a disposizione dal *Ministero* e dalla Regione Piemonte.
2. Il presente *Accordo* cesserà di avere efficacia tra le *Parti* in ogni caso in cui cessi di avere efficacia ovvero sia dichiarato risolto il contratto di sviluppo sottoscritto.

Articolo 9
(Disposizioni generali e finali)

1. Il presente *Accordo* è vincolante per i soggetti sottoscrittori.
2. L'efficacia dell'*Accordo* resta subordinata alla registrazione dello stesso presso la Corte dei Conti.
3. Previa approvazione del Comitato tecnico di cui all'articolo 7, possono aderire all'*Accordo* altri soggetti pubblici la cui partecipazione ed azione sia necessaria o comunque opportuna per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti dal presente *Accordo*.
4. Le *Parti* si obbligano a compiere tutti gli atti necessari alla sua esecuzione.

Il presente *Accordo* sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la prescritta registrazione.

Il presente Accordo è sottoscritto con firme digitali ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche.

Ministero delle imprese e del made in Italy

Il Direttore Generale per gli incentivi alle imprese

Giuseppe Bronzino

Regione Piemonte

L'Assessore allo Sviluppo delle Attività Produttive

Andrea Tronzano

**Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.A. (INVITALIA)**

L'Amministratore delegato

Bernardo Mattarella

Pastificio Rana S.p.A.

Il Procuratore speciale¹

Alberto Venturini

¹ Allegare la procura o copia autentica della stessa.